

**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO**            **PRESIDENTE**

**DOTT. STEFANO ROSA**                **GIUDICE rel.**

**DOTT. DAVIDE SCAFFIDI**            **GIUDICE**

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nelle cause riunite iscritte ai nn. 6002-6004-6016/2018 R.G. affari civili  
contenziosi del Tribunale di Brescia promosse con ricorsi ex art. 669 terdecies cpc  
del 18 aprile 2018, la prima **(R.G. 6002/2018)**

da

**Wirtek srl e Atesina srl**, entrambe con sede in Nomi (TN) con avv.ti C. Galli, M.  
Bogni, A. Contini e F. Onofri

**Reclamanti**

**contro**

**Minetti SpA**, con sede in Bergamo, con avv.to M. Leali del foro di Bergamo  
**A. Perghem, R. Moia, G. Barbieri, M. Calce, R. Cuzzi, S. Scarsato, G. Tomai,**  
**M. Zuin, D. Albertin**, tutti con avv. Ti P. Brugnera di Venezia ed E. Zanellato di  
Padova

**Cappelletti Remo**, non costituito

**Reclamati**

le altre due da (R.G. 6004/2018)

**Minetti Spa**, con avv.to M. Leali del foro di Bergamo - **Reclamante**

**contro**

**Wirtek srl e Atesina srl**, entrambe con sede in Nomi (TN) con avv.ti C. Galli, M.

Bogni, A. Contini e F. Onofri **Reclamate**

e da (R.G. 6016/2018)

**A. Perghem, R. Moia, G. Barbieri, M. Calce, R. Cuzzi, S. Scarsato, G. Tomai,**

**M. Zuin, D. Albertin**, tutti con avv. Ti P. Brugnera di Venezia ed E. Zanellato di

Padova **Reclamanti**

**contro**

**Wirtek srl e Atesina srl**, entrambe con sede in Nomi (TN) con avv.ti C. Galli, M.

Bogni, A. Contini e F. Onofri **Reclamate**

avverso l'ordinanza 3 aprile 2018 del giudice designato al proc. 1021/2018, con la quale sono state parzialmente accolte le domande cautelari proposte dal Wirtek-Atesina con ricorso del 24 gennaio 2018, inibendo "ai resistenti di sottrarre, prelevare, rilevare, utilizzare direttamente o indirettamente le informazioni commerciali delle ricorrenti ovvero informazioni acquisite dagli stessi resistenti in conseguenza della illegittima disponibilità delle prime", nonché – specificamente – "a Minetti SpA, per il periodo di un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, di utilizzare Andrea Perghem ... (e le altre persone fisiche unitariamente costituite siccome in epigrafe indicato: n. d. est.) per la vendita/distribuzione/commercializzazione di prodotti a marchio Widia" e fissando penale di euro 20 mila "per ogni violazione ed ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti concessi".

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;  
letti gli atti ed i documenti delle cause riunite;  
il Tribunale osserva.

Con il suindicato ricorso Wiertek e Atesina srl, deducendo storno di dipendenti ad opera di Minetti SpA, sottrazione e indebita utilizzazione di informazioni riservate (artt. 98 e 99 CPI e 2598 n. 3 c.c.), violazione dei diritti su banche dati, violazione degli obblighi di fedeltà dei dipendenti stornati, chiedeva una serie di misure cautelari (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio, pubblicazione provvedimento) previa "descrizione, presso la Minetti SpA e gli altri resistenti ..... della documentazione illecitamente acquisita e/o utilizzata di cui in narrativa ..... e segnatamente ...di ogni documento/database contenente le informazioni commerciali delle ricorrenti (liste clienti, fornitori, listini prezzi e scontistica, fatturati, dati sul venduto ecc.) .... nonché delle scritture contabili della stessa Minetti SpA, compresa la corrispondenza .... e di ogni altro documento, che consenta di individuare i soggetti implicati negli illeciti ed il volume complessivo delle vendite effettuate ai clienti delle ricorrenti ..... a partire dall'8 aprile 2017, autorizzando a tali fini anche l'accesso ai sistemi informatici dei resistenti ....".

Con decreto 29 gennaio 2018 il G.D. al procedimento autorizzava la descrizione (solo) presso Minetti SpA (ancorché in relazione anche ai sistemi informatici in uso ai resistenti persone fisiche) nominando un ausiliario (e successivamente un ulteriore "perito descrittore") per l'assistenza all'ufficiale giudiziario. L'incombente era eseguito il 7 febbraio ed il 2 marzo 2018 in Bergamo e Mestrino (PD).

Convocate le parti e costituitasi la società resistente nonché – unitariamente tra loro – le persone fisiche pure convenute (ad eccezione di Cappelletti Remo), il giudice designato – all'esito di una consistente fase istruttoria (segnata dal deposito di

h

memorie e documenti, nonché dall'acquisizione di una relazione illustrativa del materiale oggetto di descrizione ad opera dei tecnici informatici che avevano coadiuvato gli ufficiali giudiziari nelle operazioni) – emetteva l'ordinanza 3 aprile 2018 su evocata.

Proponevano reclamo tutti i soggetti coinvolti nel contenzioso, già costituiti in prime cure: le originarie ricorrenti onde conseguire – in primo luogo – la precisazione o correzione dell'inibitoria accordata nonché la pronuncia degli altri provvedimenti cautelari a suo tempo richiesti; gli originari resistenti onde ottenere la rimozione delle inibitorie o comunque una loro limitazione quantomeno temporale.

All'odierna udienza collegiale le parti – completata la ricostituzione dei fascicoli in forma cartacea – all'esito di ampia discussione si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi reclami.

La narrativa che precede fornisce i lineamenti essenziali del contenzioso, che muove – per verità con un qualche ritardo che non è, tuttavia, tale da incidere sul presupposto del *periculum in mora* (stante la natura degli illeciti allegati e del pregiudizio lamentato) – dal “passaggio”, nel periodo primavera-autunno 2017, di dipendenti (venditori) delle ricorrenti (per verità a quanto pare il solo Barbieri era legato a Wirtek, gli altri facendo riferimento ad Atesina, che infatti era la società commerciale a diretto contatto con il mercato) - e dell'agente Perghem - alla Minetti e dalla (allegata) scoperta dell'accesso degli stessi (contestualmente allo scioglimento del rapporto) a rilevanti informazioni presso il vecchio datore di lavoro, anche tramite supporti informatici di memoria (a fini di copia) e talora con cancellazione di dati. Di qui gli addebiti formulati in ricorso (e sopra sinteticamente

rammentati), la descrizione informatica e la decodificazione dei dati acquisiti ad opera dei CCTU descrittori, attraverso parole chiave e confronto tra files.

Prima di approfondire gli aspetti afferenti alla stabilità ed eventuale integrazione dell'inibitoria concessa dal giudice di prime cure, appare opportuno affrontare il tema degli ulteriori provvedimenti cautelari richiesti in sede di reclamo dalle originarie ricorrenti, non accordati da quel giudicante.

Anzitutto, appare misura non coerente alla qualità ed alle dimensioni imprenditoriali di Minetti (e del gruppo cui fa capo) – oltreché al complessivo atteggiamento processuale assunto dalla medesima – il sequestro delle scritture contabili, sebbene nella forma della copia informatica, tenuto anche conto che la descrizione già ha avuto riguardo ai registri IVA; ulteriori indagini contabili ben potranno essere rimesse al merito, senza rischio di inquinamento a danno dei ricorrenti (inquinamento peraltro che in astratto ben potrebbe essersi verificato nei vari mesi ormai decorsi dalla descrizione).

La cancellazione dei dati acquisiti fraudolentemente da Minetti e dai resistenti non è misura cautelare, ma semmai attinente alla sentenza di merito.

L'ordine di ritiro dal commercio appare – invece – misura addirittura non corente alla fattispecie di causa, dal momento che – anche a fare riferimento alla causa petendi “reale” (o proprietaria che dir si voglia: artt. 98/99 CPI) – è evidente che non sussiste alcuno strumento contrattuale che implichi o semplicemente autorizzi la risoluzione delle forniture effettuate da Minetti, il terzo dovendosi presumere estraneo all'illecito allegato dalle ricorrenti tenuto conto della qualità di distributore ufficiale dei prodotti Widia da tempo assunta dalla resistente e dell'assenza di un'oggettiva illiceità dei prodotti (trattandosi – in tesi – di abusiva utilizzazione di informazioni commerciali).

L'incremento (sino all'astronomica cifra di euro 100 mila) della penale fissata dal G.D. (in euro 20 mila) "per ogni violazione ed ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti concessi" è richiesto dalle reclamanti Wirtek/Atesina principalmente in relazione alla supposta violazione dell'inibitoria concessa in prime cure (violazione vibratamente contestata da Minetti e dagli altri reclamati), ma il tema così sollevato attiene non (alla misura cautelare bensì) all'aspetto esecutivo del provvedimento che statuisce la penale ed alla concreta accertabilità della violazione, questioni in linea di principio estranee all'ambito cognitivo del reclamo ex art. 669 terdecies cpc.

Infine, la pubblicazione del provvedimento (s.l. di inibitoria) sembra costituire enfaticizzazione (dell'accertamento dell'illecito effettuato in via sommaria) non indispensabile alla prevenzione dell'ulteriore danno per le ricorrenti e gravida di conseguenze pubblicitarie negative per Minetti nelle more di una sufficiente verifica delle concrete dimensioni dello sviamento di clientela addebitato a quest'ultima.

Quanto all'accordata inibitoria, reputa il Collegio che le argomentazioni del provvedimento qui gravato - e le stesse statuizioni del medesimo - meritino integrazione.

Sullo storno dei dipendenti (e dell'agente Pergem) le difese degli originari resistenti - anche svolte in sede di reclamo - appaiono alquanto sfuggenti, facendo generale (e generico) riferimento ad una situazione di modifica delle prospettive ed assetti lavorativi dei collaboratori una volta entrate le ricorrenti nell'ambito del gruppo Link: non vi è da parte di Minetti sostanziale contestazione degli elementi costitutivi dello storno - quali sommariamente identificati dal giudice di prime cure (confr. decreto 29/1/2018) - e comunque la vicenda traslativa di tali collaborazioni



deve ritenersi tutt'altro che anodina sul piano concorrenziale avuto riguardo alla struttura gestionale deputata presso le ricorrenti alla commercializzazione dei prodotti a marchio Widia ed al (già evocato) collegamento di tale passaggio di collaborazioni con l'acquisizione di informazioni commerciali presso le vecchie preponenti.

Quanto a tale ultima acquisizione, i rilievi dell'ordinanza dell'aprile 2018 hanno rinvenuto nei reclami delle originarie parti resistenti solo marginali chiose riferite alle risultanze dell'elaborazione tecnica effettuate dai consulenti descrittivi incaricati dal giudice ovvero all'interpretazione che delle stesse ha fornito il decidente di prime cure. Osserva il Collegio che – se spetta alla fase di merito un più approfondito esame dei dati informatici acquisiti (e per verità di quelli contabili Minetti) – la quantità di ricorrenze (in termini di parole chiave e files) rinvenute dai CCTU con i vari metodi dagli stessi utilizzati è assai notevole e – come non risulta smentito dai reclamanti (già resistenti) – attiene a tutti gli elementi commerciali analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata (e che non si esauriscono certamente nelle corrispondenze acclarate in ordine ai registri IVA acquisti e vendite): l'inibitoria cautelare di utilizzazione dei dati non può che riguardare Minetti (unico soggetto in rapporto concorrenziale con le ricorrenti) e si giustifica per essere incontestabile che gli elementi informativi sono stati memorizzati su strutture informatiche nella disponibilità conoscitiva della società resistente, della quale in questa fase sommaria non è certamente possibile verificare l'esatto grado di coivogimento psicologico nell'illecito (avuto riguardo alle varie fasi dello stesso) quanto ai suoi esponenti con responsabilità amministrative.



Può altresì concludersi che concernerà esclusivamente la ripartizione delle responsabilità - una volta accertato il danno – il tema della provenienza dei dati (strumenti informatici dell'ex dipendente Barbieri e/o di altri)

Naturalmente non è compito dell'autorità giudiziaria precludere le possibilità di sviluppo di imprese anche di nuova costituzione (qui di nuovo – o relativamente nuovo – c'era la concessione distributiva a Minetti dei prodotti Widia), a tutela del preesistente assetto del mercato, ma rientra in detti compiti evitare che il nuovo posizionamento si avvalga di strumenti non consoni alla correttezza professionale onde accelerare le cadenze ordinarie: tanto più in un settore in cui certamente la struttura personale dei rapporti dell'intermediario prevale sugli elementi tecnici (che fanno capo ad un unico e comune fornitore, a monte delle odierne parti in causa).

Infine – quale argomento di chiusura – può rilevarsi che se è vero che la domanda cautelare non può poggiare su mere illazioni o spericolate induzioni fattuali, è altresì vero che la logica propria dell'istituto cautelare è quella della *prevenzione* del danno o del maggior danno, sicché sarebbe incoerente a tale *ratio* pretendere la compiuta attuazione di un programma di sviamento di clientela quale presupposto della misura. L'accertamento fattuale pieno - caratteristico del giudizio di merito - permetterà non solo l'approfondimento del contenuto del materiale informatico acquisito in sede di descrizione, ma altresì la ricostruzione dell'attività solta da Minetti a muovere dall'aprile 2017.

Le originarie ricorrenti lamentano nel (proprio) reclamo che appare illogica la limitazione dell'inibitoria all'utilizzazione dei collaboratori stornati in relazione “alla vendita/distribuzione/commercializzazione di prodotti a marchio Widia” (così, l'impugnata ordinanza), dovendo il divieto estendersi alla generalità dei clienti

h

delle ricorrenti (che non fossero divenuti anche Minetti prima dell'aprile 2017) a prescindere dai soggetti commerciali utilizzati dalla resistente; sotto altro profilo, l'inibitoria dovrebbe estendersi ad altri prodotti, ulteriori rispetto a quelli a marchio Widia (Mapal, HTMP, Kelch, etc.).

Quest'ultima richiesta – ancorché già presente nelle conclusioni del ricorso introduttivo del procedimento cautelare – è di difficile comprensione, tenuto conto che tutta l'impostazione della domanda cautelare era fondata sulla sostanziale esclusiva vantata dalle ricorrenti quanto ai prodotti Widia, sul rilievo dei collaboratori stornati in tale settore commerciale, sulla strumentalità dell'illecito allegato rispetto all'esigenza di sviluppare (senza adeguati investimenti) la concessione di distribuzione recentemente acquisita da Minetti per i prodotti Widia sulla base dell'accordo con il fornitore Kennametal Italia.

Quanto – invece – al collegamento tra inibitoria ed utilizzazione dei collaboratori stornati (indubbiamente esistente nell'ordinanza di prime cure, che motiva specificamente sul punto) deve osservarsi che la disponibilità di rilevanti dati commerciali delle ricorrenti presso Minetti svincola la *ratio* cautelare ed il contenuto del conseguente provvedimento dai limiti soggettivi dello storno di collaboratori, quei dati avendo posto (e ponendo) la resistente in una posizione di indebito vantaggio concorrenziale a prescindere dalle dimensioni dello storno: il fatto che quest'ultimo si integri con la sottrazione di informazioni ai fini dell'apprezzamento complessivo dell'illecito *lato sensu* concorrenziale sofferto dalle ricorrenti non implica una limitazione dell'emananda inibitoria, che dovrà riguardare tutti i clienti per prodotti Widia vantati dalle ricorrenti sino all'8 aprile 2017; l'esistenza – per parte di tale clientela – di rapporti commerciali (in relazione ai suindicati prodotti) in capo a Minetti o società dalla medesima incorporate

costituisce ovviamente limite soggettivo dell'ambito dell'inibitoria, ma tale riserva va in concreto verificata e non può essere qui specificata con riferimento ad elenchi unilateralmente preformati dalle parti.

Il Collegio – dunque – ritiene di poter configurare in conformità a quanto sopra precisato la misura cautelare dell'inibitoria, accogliendo tuttavia la richiesta subordinata di Minetti e delle persone fisiche reclamanti, quella della riduzione del periodo del divieto. In tal senso va apprezzata la circostanza della natura eminentemente commerciale delle informazioni, tenendo conto del tempo ragionevolmente necessario per costituire “sul campo” liste clienti e condizioni contrattuali nonché sostituire le collaborazioni stornate. Appare equo contemperamento degli opposti interessi fissare al 31 dicembre 2018 il periodo di vigenza dell'inibitoria (come sopra ridefinita).

Anche il regolamento delle spese di lite di questa fase va rimesso al giudizio di merito per effetto della descrizione conseguita dalle ricorrenti.

P.Q.M.

in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, limita l'inibitoria concernente Minetti SpA (seconda parte del dispositivo) al 31 dicembre 2018, tuttavia estendendo il divieto di “vendita/distribuzione/commercializzazione di prodotti a marchio Widia” alla clientela delle ricorrenti esistente all'8 aprile 2017, a prescindere dai soggetti utilizzati per i contatti commerciali, il tutto come meglio precisato in premesse;

fermo il resto del provvedimento reclamato;

spese anche di questa fase rimesse al merito.

Brescia, 1° giugno 2018

Il presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Brescia, 6 GIU 2018  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Barresi

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Barresi